

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7003 Anno 2020

Presidente: MOCCI MAURO

Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

Data pubblicazione: 11/03/2020

ORDINANZA

sul ricorso 2895-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363991001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

GIORDO ROBERTO, per sé e quale legale rappresentante pro tempore e Presidente di ASSOCIAZIONE BADDIMANCA TRUST, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. SEGNERI, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO FASSARI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI DOMENICO PEZZATI;

- *controricorrente* -

contro

CERCHI AMALIA, TRUST FILIGHEDDU;

- intimati -

avverso la sentenza n. 818/4/2018 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ^{SARDEGNA} CAGLIARI depositata il
10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.

Ritenuto che:

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sardegna, meglio indicata in epigrafe, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio in controversia su impugnazione avvisi di liquidazione per imposte di successione e donazione, ipotecarie e catastali, e imposta di registro anno 2013, in misura proporzionale (invece che fissa, come richiesto dalle parti negoziali), in relazione all'atto pubblico del 27 dicembre 2010 (reg. 31393/172681) istitutivo del Trust "Filigheddu" da parte dei disponenti, quali stessi beneficiari, con attribuzione della carica di *trustee* all'associazione "Baddimanca trust".

La questione sottoposta a questa Corte dall'Agenzia delle Entrate con l'impugnazione dell'indicata sentenza è se le imposte ipotecarie e catastali relative alla trascrizione e alla voltura di atti di conferimento di immobili in *trust* debbano essere applicate con aliquota proporzionale (come sostenuto dall'Agenzia) oppure in misura fissa (come ritenuto dalla CTR, la quale, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittima la pretesa avanzata dall'Agenzia nei confronti del disponente).

Roberto Giordo si costituisce con controricorso per sé e nella qualità di legale rappresentante pro tempore e presidente dell'Associazione *Baddimanca trust*.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia lamenta violazione degli artt. 2, commi 47 e 49, d.l. 262/2006, convertito in l. 286/2006; dell'art. 5 del d. lgs. 346/1990; degli artt. 2 e 10 d.lgs. 347/1990, per

4

avere la CTR assoggettato l'atto istitutivo del trust all'imposta in misura fissa anziché proporzionale.

2. Il motivo non è fondato.

3. Va premesso che l'Istituto del *Trust*, riconosciuto nel nostro ordinamento a seguito della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la l. n. 354/1989, è stato oggetto di plurime decisioni di questa Corte, che hanno evidenziato il carattere fiduciario del rapporto fra disponente e *trustee*, che ha legittimazione processuale e titolarità sostanziale dei rapporti giuridici che discendono da tale particolare tipo di proprietà, finalizzata alla gestione dei beni nell'interesse dei destinatari, ai quali sarà tenuto a trasferirli.

4. A seguito della reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni da parte dell'art. 2 comma 47 d. l. 262 conv. in l. 286/2006, la giurisprudenza (Cass. 5322/15) ha inizialmente ritenuto applicabile *per relationem* anche all'istituzione del *trust* l'imposta anzidetta, escludendone successivamente la tassabilità per mancanza del presupposto impositivo dell'altrui gratuito arricchimento previsto dall'art. 1 d.lgs. 345/90, data la natura non onerosa dell'atto istitutivo del *trust* (rientrante nella categoria delle liberalità non donative ex art. 809 c.c.: SU n. 18831/2019).

La CTR ha precisato che i beneficiari sono individuati negli stessi disponenti ("Giordo e Cherchi"), anche se il *trustee* (individuato nell'associazione "Baddimanca trust") può nominare altri e diversi beneficiari; ed ha altresì utilmente richiamato la sentenza di questa Corte (n. 21614/2016), relativa a fattispecie di *trust* non autodichiarato, ove è affermato che l'atto di conferimento immobiliare di cui trattasi non ha avuto l'effetto traslativo, che ai sensi del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 costituisce il presupposto di applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, avendo avuto invece un effetto solo "segregativo" (del patrimonio trasmesso

al *trustee*, che non si confonde coi beni di quest'ultimo e non è aggredibile dai suoi creditori personali).

Sul tema è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che "è illogico" ritenere applicabili in misura proporzionale le imposte dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili già al momento del conferimento dei beni in *trust*, perché a tale momento è correlabile un trasferimento (al *trustee*) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo *trustee* rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definitivo di ricchezza - che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali - si verifica solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari (così Cass. n.25478/2015; negli stessi termini n. 25479/2015, n. 25480/2015, n. 975/2018 e n. 13141/2018; da ultimo Cass. n. 15456/2019).

5. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese vanno compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza sul tema.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Roma, 15 gennaio 2020

